

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 1/04/2021

N° Delibera: 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE DENOMINATA "GIOVANNI PAOLO II" SITA ALLA VIA GIUSEPPE GARIBALDI - FIAIANO. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, CO. 20-25, DEL D.L. N. 179 DEL 2012, CONVERTITO DA L. N. 221/2012 ED INDIRIZZI.

L'anno duemilaventuno addi uno del mese di Aprile alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, situata presso i locali al piano terra della scuola primaria "Barano capoluogo", sita alla via Vittorio Emanuele n. 80, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

| N° | Cognome Nome | Qualifica | P/A |
|----|-----------------------|-------------|----------|
| 1 | GAUDIOSO DIONIGI | Sindaco | Presente |
| 2 | BUONO PAOLINO | Presidente | Presente |
| 3 | BUONO PIETRO | Consigliere | Assente |
| 4 | BUONO SERGIO | Consigliere | Presente |
| 5 | DI COSTANZO DANIELA | Consigliere | Presente |
| 6 | DI MEGLIO ANIELLO | Consigliere | Assente |
| 7 | DI MEGLIO CLOTILDE | Consigliere | Presente |
| 8 | DI MEGLIO MARIO | Consigliere | Presente |
| 9 | DI MEGLIO RAFFAELE | Consigliere | Presente |
| 10 | DI SCALA MARIA GRAZIA | Consigliere | Presente |
| 11 | LOMBARDI GEMMA | Consigliere | Presente |
| 12 | MANGIONE EMANUELA | Consigliere | Assente |
| 13 | VACCA ALESSANDRO | Consigliere | Presente |

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo.

Il Presidente, Dott. Paolino Buono, alle ore 16:15, dichiara aperta la seduta, dopo aver verificato la sussistenza del numero legale (presenti 10 Consiglieri su 13; assenti i Consiglieri Mangione Emanuela, Buono Pietro e Di Meglio Aniello, tutti assenti giustificati) ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno, su cui relaziona il Sindaco. Questi chiarisce che occorre procedere a dare apposito indirizzo onde consentire la partenza della gara. Invero, aggiunge il Consigliere Buono, serve una certa celerità onde consentire la custodia del bene.

Il Consigliere Mario di Meglio chiede se si è ipotizzato di lasciare la disponibilità gratuita della struttura per una fascia oraria alla cittadinanza, come si optò per la struttura sita in località Testaccio. Occorre infatti, secondo il Consigliere, effettuare anche una valutazione sociale.

Il Sindaco evidenzia che proprio questa valutazione ha portato l'Amministrazione a garantire l'utilizzo gratuito nella fascia oraria pomeridiana del campetto sito alla Via Acquedotto e tra poco sarà operativa una nuova struttura a Piedimonte. Ritengo invece improbabile, aggiunge il Sindaco, concedere gratuitamente la struttura oggetto di esame (anche se solo per fasce orarie) perché il soggetto gestore dovrebbe onerarsi di costi straordinari di pulizia e custodia. Con una gestione esterna ci garantiamo la conservazione del bene ed anche un introito, seppur non ingente, per l'Ente.

Il Consigliere Clotilde di Meglio, pur comprendendo le ragioni che inducono a questa scelta della modalità di affidamento, ritiene che sarebbe opportuno che l'Amministrazione - con un atto di coraggio - provi a gestire in via diretta la struttura restituendola alla cittadinanza, anche in ragione della natura pubblica del finanziamento ottenuto per realizzarla.

Il Presidente del Consiglio evidenzia che anche una eventuale gestione diretta non esimerebbe la cittadinanza dal pagamento del servizio; si tratta infatti di servizio a domanda individuale che ha una percentuale minima di copertura della spesa.

Poi, aggiunge il Sindaco, una gestione diretta determinerebbe la necessità di procedere ad assunzioni con risorse che non sono illimitate e che l'Amministrazione può ritenere

più utile impiegare negli uffici. E comunque i costi di gestione per il Comune sarebbero talmente alti da non poter essere coperti dalle tariffe richieste agli utenti.

Terminata la discussione, non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI 10

VOTI FAVOREVOLI 7

VOTI CONTRARI 3 (Consiglieri di minoranza)

ASTENUTI 0

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità con separata votazione espressa per alzata di mano e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'amministrazione comunale, nell'ambito del perseguimento delle finalità che considera di rilevante interesse pubblico, concorre alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- il Comune di Barano d'Ischia è proprietario di una struttura sportiva polivalente denominata "*Giovanni Paolo II*" ed ubicata alla via Giuseppe Garibaldi – località Fiaiano;
- tale struttura, meglio indicata nella relazione che – allegata al presente deliberato – ne forma parte integrante e sostanziale, consta di un campo di calcetto esterno con gradinata, locali spogliatoi, servizi vari, locali deposito;
- la stessa è stata recentemente oggetto di lavori di riqualificazione;

Considerato che questo Ente non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati per la gestione diretta dell'impianto sportivo, per cui – anche nell'ottica di promuovere e favorire la pratica sportiva da parte della popolazione, nonché di evitare ammaloramenti dell'impianto stesso – si rende necessario affidare la gestione della struttura a terzi,

individuati sulla base di apposita procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei relativi principi;

Richiamata la Delibera dell'ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016, la quale ha chiarito che:

- il bene "*impianto sportivo*" rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c. non possono essere sottratti alla loro destinazione;
- la gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva;
- l'affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella concessione di pubblico servizio, pertanto l'ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto;

Visto l'art. 90 comma 28 della Legge n. 289/2002, il quale prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Visto il Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 28/09/2015, e in particolare:

- l'art. 6, a mente del quale il Consiglio Comunale, al quale spettano poteri d'indirizzo, programmazione e controllo: - individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive; - approva gli schemi generali di convenzione, allorquando la gestione degli impianti siano affidati in concessione;

- l'art.9, secondo cui gli impianti sportivi sono dati in uso ai comitati, ai gruppi amatoriali sportivi, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica;

- l'art. 11 ultimo comma, secondo cui l'Amministrazione può decidere di affidare in concessione a terzi tali strutture per un numero di anni non superiore a venti qualora ritenga difficoltosa la gestione in proprio della struttura oltre che economicamente non sostenibile, restando a proprio carico solo le spese per la manutenzione straordinaria. La concessione in gestione dovrà essere completata da apposite convenzioni. È escluso ogni tacito rinnovo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale definisce la concessione di servizi come *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*;

Visto il D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, di dare in concessione la gestione dell'impianto sportivo in parola;

Ritenuto, pertanto, di fornire indirizzi al Responsabile del Settore V affinché predisponga gli atti necessari a dare in concessione l'impianto sportivo di cui sopra a soggetto individuato sulla base di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo di anni sei prorogabile – su indirizzo della Giunta comunale – di ulteriori sei anni, secondo le indicazioni di cui alla relazione di cui si prende atto col presente deliberato;

Ritenuto, inoltre, di fissare l'importo del canone annuo a base d'asta in € 1.000,00 mensili, ritenuto congruo come da allegata relazione, che si approva unitamente al presente deliberato;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la normativa vigente in materia;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di approvare l'allegata relazione redatta ai sensi dell'art. 34, co. 20-25, del d.l. n. 179 del 2012, convertito da l. n. 221/2012 (all. A);

- di esprimere per l'effetto indirizzo al Responsabile del Settore V di affidare in concessione la gestione della struttura sportiva polivalente denominata "*Giovanni Paolo II*" sita alla via Giuseppe Garibaldi – località Fiaiano mediante la adozione di procedura ad evidenza pubblica ;

- di dare atto che, nella scelta del soggetto affidatario, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui alla legge ed all'emanando avviso pubblico, dovrà darsi preferenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti di discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali, ai comitati, ai gruppi amatoriali sportivi, alle fondazioni e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica;

- di stabilire che l'affidamento avrà una durata di anni sei prorogabili, su indirizzo della Giunta comunale, di ulteriori sei anni, e che l'importo del canone a base d'asta è fissato in € 1.000,00 mensili, come da allegata relazione;

- di stabilire che gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del soggetto affidatario, così come la custodia ed il pagamento delle utenze;

- di stabilire che, durante l'affidamento, l'Ente potrà adoperare la struttura per motivate ragioni di interesse pubblico e previa comunicazione trasmessa al soggetto affidatario con congruo anticipo;

- di stabilire che i rapporti con il soggetto affidatario saranno definiti da apposita convenzione da approvarsi a cura del Responsabile del Settore V;

- di fornire indirizzi al Responsabile del Settore V affinché compia tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente deliberato, compresa la redazione dell'avviso pubblico e di tutti gli atti conseguenti, sulla scorta del presente indirizzo e delle linee gestionali indicate nell'allegata relazione;
- di trasmettere la presente al predetto Responsabile;
- di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. PAOLINO BUONO **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 8/04/2021 al 23/04/2021

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO